



DELIBERAZIONE N. 38

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione STRAORDINARIA in UNICA convocazione - seduta PUBBLICA

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 175/2016 come modificato dal D.Lgs. 100/2017. Approvazione.

L'anno DUEMILAVENTI addì TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 10:15 in modalità videoconferenza.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte, dalle vigenti disposizioni di Legge vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1) TADDEO FRANCO

2) DE CESARE DONATO POMPEO

3) DEL GIUDICE ESTER

4) FALSO ROSA

5) IANNIELLO ANNA

6) IONTA IVANO

7) TESTA ANTONELLO

8) VELLUCCI ALFIERI

9) VICCARO IDA (Aida)

10) BOZZELLA ROLANDO

11) CASSETTA CARMELA

12) D'APRANO ESTER

13) ROSSI LUCA

Pr	As
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
13	0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Franca SPARAGNA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Dott. Ivano IONTA, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: _____

Relaziona sul presente punto il Funzionario Responsabile del "Settore Finanze, Entrate e Cultura" dott.ssa Anna Maria Di Stefano

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica Dott.ssa Anna Maria DI STEFANO

Visto il parere favorevole di regolarità contabile Dott.ssa Anna Maria DI STEFANO

AS
AS

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 08/05/2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP);
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 08/05/2020 è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario relativo all'esercizio 2020/2022;

Visto il Decreto del Sindaco del 04/02/2020 (prot. n° 1334), con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Anna Maria Di Stefano l'incarico di Responsabile della posizione organizzativa del Settore Finanze, Entrate e Cultura;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che il Comune di Santi Cosma e Damiano con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 8 del 28/04/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014 n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTA la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 19/SEZAUT/IMPR/2017 del 21 luglio 2017 con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs n. 175/2016;

Vista la delibera Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie n. 22/SEZAUT/2018/INPR con la quale sono state elaborate le linee d'indirizzo per la revisione ordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016;

RILEVATO che la Corte dei conti prescrive: *“il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente territoriale a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l'ente, sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione. Per tutte queste ragioni, evidentemente, l'art. 24 co. 1, secondo periodo, stabilisce che «ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute», sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.”*

RILEVATO inoltre che la Corte dei conti dispone: *“... Il rapporto con la precedente rilevazione se, da un lato, agevola gli enti territoriali nella predisposizione dei nuovi piani, dall'altro, impone un raccordo con le preesistenti disposizioni. Ciò posto, resta confermato l'orientamento normativo che affida preliminarmente all'autonomia e alla discrezionalità dell'ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria anche se di minima entità. In tale ottica sussiste l'obbligo di effettuare l'atto di ricognizione di tutte le partecipazioni societarie detenute alla data di entrata in vigore del decreto (v. paragrafi 1 e 2), individuando quelle che devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione previste dall'art. 20, commi 1 e 2; tale atto ricognitivo deve essere motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'art. 20, commi 1 e 2, d.lgs. n. 175/2016. Per quanto occorra, va sottolineata l'obbligatorietà della ricognizione delle partecipazioni detenute (la legge usa l'avverbio “tutte” per indicare anche quelle di minima entità e finanche le partecipazioni in società “quotate”), sicché la ricognizione è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni. D'altro canto, gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata (alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi). È, quindi, necessaria una puntuale motivazione sia per giustificare gli interventi di riassetto sia per legittimare il mantenimento della partecipazione.”*

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15;

Tenuto conto delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente;

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA PARTECIPAZIONE	DI ESITO DELLA RILEVAZIONE
02111020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,62%	MANTENERE
00242200590	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE	4,15%	Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP, in quanto Consorzio

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, che si allega al presente atto;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento dei controlli interni;

Con la seguente votazione legalmente resa per alzata di mano e verificata:

Consiglieri presenti 13; votanti 13;

favorevoli 9; astenuti 0; contrari 4 (Bozzella R., Cassetta C., D'Aprano E., Rossi L.)

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società in cui il Comune di Santi Cosma e Damiano detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D. Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal D.Lgs. 16/6/17 n. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A) e nell'Allegato B) di ricognizione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di dare atto che ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 del D.Lgs 19/8/16 n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 n. 100, della predetta ricognizione risulta che il piano in essere non necessita di ulteriori interventi di razionalizzazione delle partecipazioni possedute dal Comune di Santi Cosma e Damiano come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di cui all'Allegato A);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. Di dichiarare la presente deliberazione, previa separata votazione con lo stesso esito della votazione principale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI
SANTI COSMA E DAMIANO

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE	
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....	
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....	
4. CONCLUSIONI.....	

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *"coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato"*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il nuovo Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. 175 del 19.08.2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa nonché la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni di tale decreto hanno ad oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società sia all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisizione di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *"in house providing"* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);

- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

Entro il termine del 30.09.2017 ogni amministrazione pubblica aveva l'obbligo di adottare una delibera inerente la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23.09.2016 da inviare alla competente sezione regionale della Corte dei conti nonché alla struttura per il controllo e il monitoraggio, prevista dal suddetto decreto (MEF), indicando le società da alienare ovvero oggetto di operazioni di razionalizzazione, fusione, o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Tale provvedimento ricognitivo – da predisporre sulla base delle linee di indirizzo di cui alla deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR del 19.07.2017 della Corte dei conti – costituiva aggiornamento del suddetto piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi della legge di stabilità per l'anno 2015, dalle amministrazioni di cui ai commi 611 e 612 della medesima legge, fermo restando i termini ivi previsti.

Con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n. 8 del 28/04/2017 questo Comune ha provveduto pertanto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di una amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P.

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	ACQUALATINA S.p.A. P.I.02111020596	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	0,62	La Società Acqualatina S.p.A., produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa. Pertanto con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n° 8 del 28/04/2017 l'Ente ha autorizzato il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 ss. della Legge n. 244/2007; La società Acqualatina S.p.A. inoltre, opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si è ritenuto dovesse essere mantenuta e si specifica inoltre che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non vi sono state azioni di razionalizzazione.

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione. Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo.

Infine il successivo comma 4 prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Per l'analisi effettuata si rimanda all'allegato "B" - Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette e indirette ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 175/2016 al 31/12/2019 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Per quanto sopra relazionato ed in conformità con quanto già stabilito con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio comunale, n. 8 del 28/04/2017, questo Comune ha ritenuto:

- di mantenere la propria partecipazione nella Società Acqualatina S.p.A., in quanto, produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa. La società Acqualatina S.p.A. inoltre, opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si è ritenuto dovesse essere mantenuta ed è stato inoltre specificato che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa

ACQUALATINA S.P.A.:

La società Acqualatina S.p.A. opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si ritiene che debba essere mantenuta. Inoltre è specificato che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa.

La ricognizione effettuata sulle partecipazioni societarie detenute dal Comune di Santi Cosma e Damiano, non prevede un nuovo piano di razionalizzazione, in quanto le azioni che si intendono intraprendere sono comunque di continuare a mantenere la partecipazione nella Società Acqualatina S.p.A.

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	ACQUALATINA S.p.A. P.I.02111020596	Diretta	Gestione del servizio idrico integrato	0,62	La Società Acqualatina S.p.A., produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa. Pertanto con Deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio n° 8 del 28/04/2017 l'Ente ha autorizzato il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 3, commi 27 ss. della Legge n. 244/2007; La società Acqualatina S.p.A. inoltre, opera in un ambito territoriale ottimale e nell'alveo della disciplina per la relativa partecipazione si è ritenuto dovesse essere mantenuta e si specifica inoltre che per essa non sono applicabili al caso di specie quei criteri di eliminazione o aggregazione delle partecipazioni previsti dalla normativa

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

Non v'è necessità di procedere ad azioni di razionalizzazione.

Per quanto riguarda la partecipazione societaria posseduta in Acqualatina S.p.A., il cui mantenimento è confermato con la presente, si evidenzia che la stessa produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) "che producono servizi di interesse generale" è da ritenersi ammessa.



Il Responsabile

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott.ssa Anna Maria Di Stefano

COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche

(art. 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

ALLEGATO B)

Analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni dirette ed indirette, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, al 31.12.2019

1. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

Partecipazioni dirette

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
02111020596	ACQUALATINA S.P.A.	0,62%	MANTENERE	
00242200590	CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE	4,15%	Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP in quanto consorzio	

2. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

1

ACQUALATINA S.P.A.

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Codice Fiscale	02111020596
Denominazione	ACQUALATINA S.P.A.
Anno di costituzione della società	2002
Forma giuridica	Società per azioni
Altra forma giuridica	NO
Stato della società	La società è attiva
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	NO

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Stato	Italia
Provincia	LATINA
Comune	LATINA
CAP *	04100
Indirizzo *	VLE P.L. NERVI - CENTRO C.LE Latina (LT) Italia

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	
Attività	RACCOLTA, TRATTAMENTO E FORNITURA DI ACQUA

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

NOME DEL CAMPO	Anno 2019
Tipologia di attività svolta	Servizio pubblico locale di raccolta, trattamento e fornitura di acqua
Numero medio di dipendenti	343
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	299000
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	100000

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017	2016	2015
Approvazione bilancio	Sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	9.199.010	8.812.078	11.671.249	17.829.880	9.893.161

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

NOME DEL CAMPO	2019	2018	2017
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	108.365.455	96.773.372	103.583.599
A5) Altri Ricavi e Proventi	3.786.836	3.086.764	7.859.752
di cui Contributi in conto esercizio	1.642.196	610.000	5.408.200

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta	0,62%
Codice Fiscale Tramite	
Denominazione Tramite (organismo)	
Quota detenuta dalla Tramite nella società	

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Tipo di controllo	nessuno

- con riferimento al “Tipo di controllo”, il controllo è esercitato congiuntamente con altre amministrazioni, attraverso l'assemblea dei sindaci ed il funzionamento della Segreteria Tecnico Operativa di coordinamento tra i soci pubblici per l'esercizio del controllo.

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	Sì. La Società Acqualatina S.p.A., produce un servizio pubblico locale di interesse generale, strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, e la costituzione di società (o la detenzione di partecipazioni in esse) “che producono servizi di interesse generale” è da ritenersi ammessa.
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Acqualatina S.p.A. è il Gestore del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione dell'acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nei comuni ricadenti nell'Ambito Territoriale Ottimale (A.T.O.) n° 4 Lazio Meridionale Latina. Obiettivo prioritario di Acqualatina S.p.A. è la razionalizzazione del sistema del ciclo integrato delle acque.
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	49%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	no
Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) ⁽⁹⁾	no

NOME DEL CAMPO	INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE
Esito della ricognizione	mantenimento senza interventi
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	
Note*	

2

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE - Non soggetta al provvedimento di razionalizzazione periodica adottato ai sensi dell'art.20, comma 1, del TUSP in quanto consorzio

Comune di Santi Cosma e Damiano

Provincia di Latina

Verbale n. 64 del 28 dicembre 2020

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE EX ART. 20, D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175.

Il Revisore Unico, Rag. Fausto Gasperini,

rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla revisione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 (articolo 26, comma 11).

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio.

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500 mila euro) per gli Enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

L'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali.

Si enucleano ora le linee di riscontro che sono state avviate in termini di vigilanza sui risultati gestionali raggiunti dal Comune a chiusura dell'esercizio rispetto agli obiettivi esplicitati nel Piano di razionalizzazione:

- 1) La razionalizzazione periodica approvata dal Comune si è concretata in un primo atto distinto, necessario, consistente in una delibera ricognitiva, ovvero "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui l'Ente detiene partecipazioni, dirette o indirette". Da ciò, a parere dell'Ente, non è scaturita la necessità di un nuovo piano di razionalizzazione per la programmazione e la formalizzazione di nuove azioni eventualmente necessarie.
- 2) E' stato verificato, per ogni soggetto partecipato, il rispetto del divieto di soccorso finanziario previsto dall'articolo 6, comma 19, del D.L. n. 78/2010 che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione e, di conseguenza, su di una sua ricapitalizzazione anche mediante il ricorso alla procedura di riconoscimento del debito fuori bilancio prevista dall'articolo 194, comma 1, lettera c) del D.lgs n. 267/2000.

In ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2020:



la piena coerenza operativa dell'azione amministrativa del Comune con la cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016: si riconosce, nell'agire dell'Ente una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Si ribadisce, in ogni caso, l'importanza dell'applicazione dei principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate, per allontanare, sotto qualsiasi aspetto, il tema della crisi d'impresa disciplinato dall'articolo 14 del D.Lgs n. 175/2016 ove, al primo comma, si dispone che, nei casi più gravi, le società a partecipazione pubblica sono soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo, mentre al comma 5 è sancito il divieto di ricapitalizzare le società pubbliche con reiterate perdite di bilancio.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147-bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000,

Esprime:

parere FAVOREVOLE

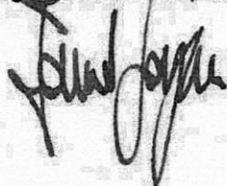
all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica di cui all'articolo 20, D.Lgs 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Santi Cosma e Damiano alla data del 31 dicembre 2019.

Invita, inoltre, l'Ente a:

monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese connesse;
verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo;
vigilare con massima attenzione l'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio comunale in questione.

Albano, 28 dicembre 2020

Il Revisore Unico
Rag. Fausto Gasperini





COMUNE DI SANTI COSMA E DAMIANO

medaglia d'oro al valor civile

PROVINCIA DI LATINA

SEGRETERIA GENERALE

Tel. 0771 607822 Pec: protocollo@pec.comune.santicosmaedamiano.lt.it

e-mail: segreteria@comune.santicosmaedamiano.lt.it



ODG 2 Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 Dlgs 175/2016 come modificato dal Dlgs 100/2017- Approvazione.

Il Presidente del Consiglio comunale Ivano Ionta invita a relazionare sul presente punto la dott.ssa Anna Maria Di Stefano, Responsabile del Settore Finanziario. La dott.ssa Anna Maria Di Stefano spiega che questo adempimento di legge è stato introdotto per la prima volta nel 2017 come ricognizione straordinaria. Dopodiché è divenuto un adempimento ordinario che si effettua periodicamente ogni anno entro il 31 dicembre. La delibera viene comunicata alla Corte dei Conti e deve essere effettuata anche se di esito negativo.

Il Presidente del Consiglio mette ai voti la proposta di deliberazione .

Risultato votazione per appello nominale favorevoli nr. 9, contrari nr. 4 (cons. R. Bozzella, cons. C. Cassetta, cons. E. D'Aprano, cons. R. Luca).

Poi viene messa ai voti l'immediata eseguibilità: votazione resa per appello nominale - pari esito

Il presente verbale, letto e approvato, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Ivano IONTA

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Franca SPARAGNA

Si certifica che il presente verbale verrà pubblicato All'albo Pretorio del Comune il 04 GEN 2021 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

li 04 GEN 2021

IL SEGRETARIO
f.to Dott.ssa Franca SPARAGNA

Prot. N. 60 del 04 GEN 2021

Per copia conforme ad uso amministrativo.

li 04 GEN 2021



IL SEGRETARIO
Dott.ssa Franca SPARAGNA
